

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 55

Disposizioni in materia di qualità della normazione.

(GU n. 20 del 23-5-2009)

CAPO I

QUALITA' DELLA NORMAZIONE

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 34 del 29 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' della legge

1. La presente legge, attuativa dell'art. 44 dello Statuto, stabilisce la disciplina generale dell'attivita' normativa regionale al fine di assicurare la qualita' delle leggi e dei regolamenti e la collaborazione, a questo scopo, tra tutti i soggetti che sono coinvolti nella loro stesura ed approvazione.

2. La presente legge disciplina la motivazione delle fonti normative regionali, in attuazione dell'art. 39 dello Statuto.

3. La presente legge puo' essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.

CAPO I

QUALITA' DELLA NORMAZIONE

Art. 2.

Principi in materia di qualita' della normazione

1. La Regione Toscana persegue la qualita' della normazione quale strumento essenziale della certezza del diritto, della trasparenza dell'azione pubblica e della partecipazione dei cittadini.

2. La Regione Toscana adegua il proprio ordinamento ai principi di qualita' della normazione ed in particolare a quelli di:

- a) programmazione normativa;
- b) snellezza delle procedure;
- c) semplicita', chiarezza, comprensibilita' e organicita' delle norme;
- d) manutenzione e riordino costanti della normativa;
- e) analisi preventiva e verifica successiva dell'impatto della normazione;
- f) contenimento degli oneri amministrativi.

CAPO I

QUALITA' DELLA NORMAZIONE

Art. 3.

Programma di azione normativa

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), contiene un'apposita sezione dedicata al programma di azione normativa, nel quale sono illustrate le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione normativa regionale, volti sia al riordino che all'innovazione, secondo i principi della presente legge.

2. Il programma di azione normativa prevede le linee fondamentali per periodici interventi legislativi di riordino dell'ordinamento regionale.

3. Il programma di azione normativa e' aggiornato periodicamente mediante gli strumenti previsti per l'aggiornamento e l'attuazione del PRS.

CAPO I

QUALITA' DELLA NORMAZIONE

Art. 4.

Strumenti di analisi preventiva degli effetti degli atti normativi

1. L'analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva socio-economica, mediante comparazione di differenti ipotesi di intervento normativo, degli effetti di detti interventi sulle attivita' dei cittadini e delle imprese, nonche' sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

2. L'analisi di fattibilita' e' l'attivita' volta ad accertare, nella fase della progettazione normativa, l'idoneita' delle norme proposte a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima ed allo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici chiamati ad applicare le norme stesse.

3. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta disciplinano, per i rispettivi ambiti di competenza, i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonche' le modalita' di effettuazione dell'AIR e dell'analisi di fattibilita'.

CAPO I

QUALITA' DELLA NORMAZIONE

Art. 5.

Strumenti di verifica successiva degli effetti degli atti normativi

1. La verifica dell'impatto della regolazione (VIR) consiste nella valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalita' e nella stima degli effetti prodotti dagli atti normativi sulle attivita' dei cittadini e delle imprese, nonche'

sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 nelle leggi possono essere inserite le clausole valutative di cui all'art. 45, comma 2, dello Statuto, in attuazione delle quali la Giunta e' tenuta a comunicare al Consiglio, entro un determinato termine, una relazione contenente precise informazioni quantitative e qualitative necessarie a valutare le conseguenze che sono scaturite per i destinatari, per le pubbliche amministrazioni esercenti le funzioni e per la collettivita' dalla applicazione della legge dopo il periodo di tempo indicato.

3. Il regolamento interno del Consiglio disciplina:

a) i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonche' le modalita' di effettuazione della VIR;

b) le modalita' di programmazione e svolgimento, da parte del Consiglio e delle sue commissioni permanenti, delle attivita' di VIR e di valutazione delle politiche regionali, anche tramite forme di consultazione e di confronto con le rappresentanza economiche, sociali ed istituzionali.

4. Il Consiglio, anche tramite il rapporto sulla normazione di cui all'art. 15, assicura idonee forme di pubblicizzazione degli esiti della VIR.

CAPO I

QUALITA' DELLA NORMAZIONE

Art. 6.

Cura della qualita' normativa nelle commissioni consiliari

1. I presidenti delle commissioni consiliari, tramite le strutture tecniche di assistenza, curano la qualita' normativa dei testi sottoposti all'esame delle stesse, nei modi stabiliti dal regolamento interno del Consiglio.

CAPO I

QUALITA' DELLA NORMAZIONE

Art. 7.

Documentazione a corredo delle proposte di legge

1. Le proposte di legge sono corredate della relazione illustrativa delle finalita' generali, della relazione tecnico-normativa e della relazione tecnico-finanziaria. La relazione tecnico-normativa indica l'eventuale avvenuta notifica della proposta alla Commissione europea, ai sensi delle disposizioni in materia di regime di aiuti alle imprese.

2. Le proposte di legge sono corredate, nei casi e nelle forme previsti dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta, di:

a) relazione sugli esiti dell'AIR;

b) scheda di legittimita';

c) scheda di fattibilita';

d) altri documenti idonei a fornire un piu' ampio quadro conoscitivo sulla proposta di legge e le sue finalita'.

3. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare la relazione illustrativa puo' sostituire la relazione tecnico-normativa.

4. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta possono dettare ulteriori specifiche disposizioni sui contenuti dei documenti di cui al commi 1 e 2, sulla base delle intese di cui all'art. 20.

CAPO I

QUALITA' DELLA NORMAZIONE

Art. 8.

Documentazione a corredo delle proposte di regolamento

1. Le proposte di regolamento sono corredate della relazione illustrativa delle finalita' generali e della relazione tecnico-normativa, nonche', qualora il regolamento sia stato sottoposto ad AIR o ad analisi di fattibilita', della relazione sugli esiti delle medesime.

CAPO I

QUALITA' DELLA NORMAZIONE

Art. 9.

Motivazione delle leggi e dei regolamenti

1. La motivazione delle leggi e dei regolamenti e' contenuta in un preambolo, parte integrante del testo normativo ed e' composta dai «visto» e dai «considerato».

2. I «visto» indicano:

a) il quadro giuridico di riferimento;
b) le fasi essenziali del procedimento di formazione dell'atto, quali i pareri obbligatori e le eventuali pronunce del Collegio di garanzia di cui all'art. 57 dello Statuto.

3. I «considerato» motivano, in modo conciso, le disposizioni essenziali dell'articolato senza riprodurre o parafrasare il dettato normativo e formulano adeguata spiegazione dei motivi dell'eventuale mancato o parziale accoglimento dei pareri e delle pronunce di cui al comma 2, lettera b).

4. La motivazione delle leggi e' posta in votazione prima del voto finale, con le modalita' definite dal regolamento interno del Consiglio.

5. Ulteriori specificazioni sulle caratteristiche ed i contenuti dei «visto» e dei «considerato» possono essere stabilite dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta in relazione agli atti normativi di rispettiva competenza, sulla base delle intese di cui all'art. 20.

CAPO I

QUALITA' DELLA NORMAZIONE

Art. 10.

Coordinamento finale e formale delle leggi

1. Il regolamento interno del Consiglio disciplina le modalita' di esercizio, da parte del Presidente, del potere di coordinamento finale e formale delle leggi.

CAPO I

QUALITA' DELLA NORMAZIONE

Art. 11.

Tutela delle norme statutarie sulla qualita' della formazione

1. La violazione, da parte di leggi e regolamenti regionali, delle norme statutarie in materia di qualita' della normazione puo' essere sottoposta al giudizio del Collegio di garanzia di cui all'art. 57 dello Statuto, ai sensi e con le modalita' della legge regionale che disciplina tale organo.

CAPO I

QUALITA' DELLA NORMAZIONE

Art. 12.

Testi unici

1. La Giunta e il Consiglio promuovono la formazione e la manutenzione di testi unici legislativi e regolamentari, in conformita' alle disposizioni dell'art. 44 dello Statuto.

2. I testi unici, o loro parti, di mero coordinamento di leggi o di regolamenti contengono la puntuale individuazione delle fonti normative inserite nel testo coordinato.

CAPO I

QUALITA' DELLA NORMAZIONE

Art. 13.

Manutenzione della normativa

1. Il Consiglio e la Giunta, nell'esercizio delle rispettive competenze, assicurano la costante manutenzione dell'ordinamento normativo regionale. in particolare per quanto attiene a:

- a) la correzione di errori materiali o imprecisioni;
- b) l'adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
- c) l'inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie o nazionali;
- d) l'adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale.

2. Con un'unica legge o un unico regolamento possono essere disposti periodici interventi di manutenzione di una pluralita' di disposizioni, rispettivamente, legislative o regolamentari, nel limite in cui cio' riguardi esclusivamente i casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e limitati adeguamenti che non comportano innovazioni sostanziali della disciplina della materia.

CAPO I

QUALITA' DELLA NORMAZIONE

Art. 14.

Comunicazione degli atti normativi

1. La Regione, ferme restando le disposizioni sulla pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, favorisce la piu' ampia conoscenza dei propri atti normativi attraverso la comunicazione, anche in via telematica, dei loro contenuti essenziali e di ogni altro elemento informativo utile.

CAPO I

QUALITA' DELLA NORMAZIONE

Art. 15.

Rapporto sulla normazione

1. Il Consiglio, mediante le competenti strutture tecniche, cura l'elaborazione e la pubblicazione periodica del rapporto sulla normazione, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, i dati quantitativi e qualitativi delle leggi e dei regolamenti regionali nel periodo considerato.

2. Il rapporto illustra anche gli esiti della valutazione di impatto della regolazione e delle politiche pubbliche svolta ai sensi della presente legge.

3. Il Consiglio conforma il rapporto alle intese definite con le altre assemblee legislative regionali e nazionali per la redazione coordinata di tale tipo di documenti.

4. La Giunta, mediante le competenti strutture tecniche, collabora all'elaborazione del rapporto per la parte concernente gli atti normativi di propria competenza.

CAPO I

QUALITA' DELLA NORMAZIONE

Art. 16.

Strutture di supporto

1. Il Consiglio e la Giunta individuano le strutture tecniche per il presidio della qualita' della normazione, il supporto alla redazione dei testi normativi e l'elaborazione del rapporto sulla legislazione, assicurandone la congrua dotazione organica, l'elevata qualificazione ed il costante aggi ornamento professionale.

2. Le strutture tecniche di cui al comma 1 assicurano l'assistenza ai titolari del potere di iniziativa legislativa per la formulazione delle proposte di legge e per la predisposizione della documentazione di accompagnamento.

CAPO II

ELEMENTI FORMALI DELLE FONTI NORMATIVE

Art. 17.

Formula di promulgazione delle leggi

1. La promulgazione delle leggi regionali e' espressa con la formula seguente:

«IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(testo della legge).

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.».

CAPO II

ELEMENTI FORMALI DELLE FONTI NORMATIVE

Art. 18.

Formule di emanazione dei regolamenti

1. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta e recano nel titolo la denominazione di «regolamento».

2. L'emanazione dei regolamenti di competenza della Giunta, ad esclusione di quelli interni, e' espressa con la formula seguente:

«LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E m a n a

il seguente regolamento:

(testo del regolamento).

Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.».

3. L'emanazione dei regolamenti di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelli interni, e' espressa con la formula seguente:

«IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E m a n a

il seguente regolamento:

(testo del regolamento).

Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.».

Al fine di una migliore comprensione e della precisa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nella rubrica di ciascun articolo del regolamento e' indicato l'articolo o il comma della legge di cui il regolamento costituisce attuazione.

CAPO II

ELEMENTI FORMALI DELLE FONTI NORMATIVE

Art. 19.

Numerazione delle leggi e dei regolamenti

1. Le leggi e i regolamenti regionali hanno un'unica numerazione progressiva per ciascun anno solare. A tal fine il numero viene assegnato a ciascuno di essi al momento della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Nei regolamenti il numero progressivo assegnato e' seguito da «/R».

3. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta sono numerati con autonome serie numeriche progressive, senza limitazione temporale.

4. I regolamenti interni del Consiglio vigenti all'entrata in vigore della presente legge acquisiscono la rispettiva numerazione secondo l'ordine cronologico della loro approvazione, a seguito di deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 20.

Strumenti attuativi

1. Il Consiglio e la Giunta, con uno o piu' atti adottati d'intesa, definiscono regole sulla qualita' normativa, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e in conformita' alle regole stabilite di comune accordo fra le regioni e fra le regioni e lo Stato, e le forme e le modalita' di collaborazione fra le strutture tecniche che presidiano la qualita' normativa.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 21.

Disposizioni transitorie

1. Il Consiglio e la Giunta adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 ottobre 2008

Il Vicepresidente: GELLI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 14 ottobre 2008.

(Omissis)